

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RINNOVO DEL  
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

***VALEVOLE PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA  
PROVINCIA DI L'AQUILA INTEGRATIVO AL CONTRATTO  
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004***

Addì 21 Maggio 2007 in L'AQUILA presso la sede di ANCE L'AQUILA, viale A. De Gasperi, 60

tra

L'ANCE L'AQUILA rappresentata dal Presidente Filiberto Cicchetti e dal Vice Presidente Vicario Zappa Edoardo, dal Presidente degli Enti Paritetici Mascitti Goffredo e dai Signori Italo Albani, Antonio Cascianelli, Federico Franciosi, Tony Marco Palombizio e Paolo Salciccia assistiti dal Direttore dell'Ance L'Aquila Francesco Manni ;

C

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle Costruzioni della provincia di L'AQUILA, rappresentate dai Signori:


- Luigi Di Donato per la FENEAL-UIL;
- Pietro Di Natale e Nicolino De Flaviis per la FILCA-CISL;
- Rita Innocenzi per la FILLEA-CGIL

di seguito Parti Sociali,

visti

1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. il C.C.N.L. del 20 MAGGIO 2004 e in particolare l'art. 38 dello stesso;
3. l'accordo nazionale ANCE – Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del 29 gennaio 2002;
4. il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135;
5. l'accordo nazionale ANCE – Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del 23 marzo 2006;

si è convenuto quanto segue quale intesa utile per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 20.05.2004, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di L'AQUILA e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura



industriale o artigiana delle imprese stesse, il cui articolato integrale verrà sottoscritto entro il 30 giugno 2007.

**Art. 1**

**C.P.T.**

***Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni***

A decorrere dal 1° ottobre 2007, il contributo per il C.P.T. è pari allo 0,20 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

**ART. 2**

***OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE***

Le Parti Sociali ribadiscono che, per un territorio come la Regione Abruzzo, è necessario realizzare un sistema omogeneo di contribuzioni alle Casse Edili con riferimento alle aliquote totali che permetta una omogeneità nelle prestazioni da parte dei lavoratori che delle imprese.

Le parti si impegnano a creare le condizioni perché quanto sopra si realizzi entro il 30 Settembre 2007.

**Art. 3**

***QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALI TERRITORIALI***

La quota di adesione contrattuale territoriale a carico delle imprese e dei lavoratori, a decorrere dal 1° Ottobre 2007, è dello 0,58 % ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile.

**ART. 4**

***INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE  
E PREMIO DI PRODUZIONE***

Le Parti Sociali concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 23 marzo 2006, che gli importi in atto dell'Elemento



Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

Pertanto, dalla data del 1° Giugno 2007, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

**IMPIEGATI (premio di produzione)**

LIVELLO	EX PREMIO PROD.	EX E.E.T.	AD. REG.	TOTALE
7°	154,18	139,60	4,17	297,95
6°	144,46	125,64	4,17	274,27
5°	119,53	104,70	3,20	227,43
4°	104,04	97,72	2,73	204,49
3°	94,78	90,74	2,51	188,03
2°	85,95	81,67	2,28	169,90
1°	74,57	69,80	1,92	146,29

(IMPORTI EURO/MESE)

**OPERAI (indennità di settore)**


LIVELLO	EX PREMIO PROD.	EX E.E.T.	AD. REG.	TOTALE
4° LIVELLO OP. IV° LIV.	0,63	0,56	0,04	1,23
3° LIVELLO OP. SPECIALIZZATO	0,59	0,52	0,03	1,14
2° LIVELLO OP. QUALIFICATO	0,53	0,47	0,03	1,03
1° LIVELLO MANOVALE	0,46	0,40	0,03	0,89

(IMPORTI EURO/ORA)

**Art. 5**

***ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE  
OPERAI E IMPIEGATI***

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 38 lettera d) e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, e dell'art. 2 del D.L. 25-3-97 n° 67, convertito in legge 23-5-97 n° 135, nella determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti Sociali hanno tenuto conto dei seguenti parametri:



- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di L'AQUILA;
- numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile ;
- monte salari complessivo della Cassa edile;
- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, le Parti Sociali decidono che a far data dal 1° giugno 2007 il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato nella misura del 7 % dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

Il valore dell'Elemento Economico Territoriale a far data dal 1° giugno 2007, è determinato nella misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, nel rispetto dei limiti previsti dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, come nelle tabelle di seguito riportate.

#### IMPIEGATI DAL 1° GIUGNO 2007

7°	euro/mesc	83,80
6°	euro/mese	75,42
5°	euro/mese	62,85
4°	euro/mese	58,66
3°	euro/mese	54,47
2°	euro/mesc	49,02
1°	euro/mese	41,90

#### OPERAI DAL 1° GIUGNO 2007

4°	euro/ora	0,34
3°	euro/ora	0,32
2°	euro/ora	0,28
1°	euro/ora	0,24

Le Parti Sociali si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori riportati nell'art. 10 del presente contratto, consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

 *Prota*  
*Micolino De Feudis*

Per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno determinato la misura dell'E.E.T., le Parti Sociali si incontreranno con cadenza biennale entro il 31 dicembre per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

#### Art. 6

### **INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI**

L'indennità sostitutiva di mensa, per gli operai, a decorrere dal 1° giugno 2007 è pari a € 0,50 ora e per gli impiegati è pari a € 72,00/mese per l'effettiva presenza.

#### Art. 7

### **CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO**

#### OPERAI

A far data dal 1° giugno 2007 le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro 1,00 giornaliera a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.


Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

#### IMPIEGATI

Con decorrenza 1° giugno 2007 viene istituita una indennità di trasporto di euro 20,00 mensili.

Detta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti c/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

The bottom of the document features several handwritten signatures. From left to right, there is a signature that appears to be 'L. Di Biase', followed by a signature that is partially legible as 'L. Di Biase'. To the right of these is a signature that appears to be 'P. Di Biase', and finally, a signature that appears to be 'Nicola De Rosa'. The signatures are written in black ink on a white background.

**Art. 8**  
**INDENNITA' DI ALTA MONTAGNA**

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità pari a € 0,075 per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere per lavorazioni effettuate oltre i 1.100 metri di altezza.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

**Art. 9**  
**DELEGATO D'IMPRESA**


Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 20 maggio 2004, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

La relativa regolamentazione sarà concordata dalle Parti Sociali e inserita nel contratto integrativo.

**ART. 10**  
**VALIDITA' E DURATA**

Il presente contratto integrativo che sarà stipulato ai sensi del presente protocollo d'intesa è valido per tutto il territorio della Provincia di L'AQUILA, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 salvo quanto stabilito dalle norme che saranno pattuite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 20 maggio 2004 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti Sociali, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

 Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the right is clearly legible and reads "Nicolino DeLavis". The other two signatures are less legible but appear to be official signatures.

## **ART. 11**

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le Parti Sociali si incontreranno entro il mese di Giugno 2007 per definire i contenuti e l'articolato.

## **ART 12**

Le Parti Sociali decidono di incontrarsi entro il mese di Settembre 2007 per effettuare una analisi dei bilanci della Cassa Edile e conseguentemente provvedere a stabilire le percentuali contributive coerentemente alle esigenze dei fondi e coerentemente anche all'accordo nazionale del 31 maggio 2005.

## **ART. 13**



### **ESCLUSIVA DI STAMPA**

Il presente contratto integrativo che sarà stipulato ai sensi del presente protocollo d'intesa a cura delle Parti Sociali stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle Parti Sociali che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile di L'AQUILA è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di L'AQUILA, nonché agli enti pubblici interessati.



Letto, confermato e sottoscritto.



Nicolino De Flavio

per l'ANCE DI L'AQUILA:

Filiberto Cicchetti  
Edoardo Zappa  
Goffredo Mascitti  
Italo Albani  
Antonio Cascianelli  
Federico Franciosi  
Tony Marcò Palombizio  
Paolo Salciccia


  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


Francesco Manni

per le Organizzazioni Sindacali:



FENEAL - UIL

Luigi Di Donato



FILCA - CISL

Pietro Di Natale  
Nicolino De Flavis

FILLEA - CIGL

Rita Innocenzi

